

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3135

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2004

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1

Le disposizioni risultano necessarie ed urgenti per fare fronte ad alcune gravi situazioni occupazionali conseguenti a chiusura dell'attività aziendale o per le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già stipulato, entro il 30 giugno 2004, gli accordi previsti dall'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 intendono dunque fronteggiare situazioni di eccedenze occupazionali.

Nei confronti di tali eccedenze vengono attuate misure che mirano:

a fornire un sostegno al reddito ai lavoratori eccedentari per un congruo periodo (comma 1);

a condizionare il sostegno predetto alla realizzazione di politiche attive del lavoro anche con percorsi formativi, miranti alla ricollocazione dei lavoratori presso imprese terze;

a sanzionare i comportamenti dei percettori di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito che rifiutino il percorso di ricollocazione (comma 3).

Pertanto, con l'applicazione della normativa sopra indicata, si realizza compiutamente il disegno, già iniziato con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di *welfare to work*, che coniuga gli interventi sociali di sostegno al reddito con l'imprescindibile esigenza di considerare tali interventi prioritariamente finalizzati a

traghetare il lavoratore verso l'impiego o il reimpiego.

Per quanto attiene in particolare il comma 2, si evidenzia che lo stesso detta due modifiche all'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). La prima concerne l'aumento delle risorse finanziarie messe a disposizione per gli interventi di sostegno al reddito: 50 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 310 già esauriti per fare fronte ad altre emergenze; gli accordi per i quali occorre incrementare le risorse riguardano il settore tessile della provincia di Bergamo e delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Puglia, le aziende Celestica e Case di Cura Riunite di Bari, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro. Le risorse finanziarie sono disponibili sulla competenza 2004 del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, avendo la competente Direzione generale degli ammortizzatori sociali già provveduto a tutti gli impegni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La seconda modifica si rende necessaria al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie per un congruo periodo e con conseguente sfioramento della data del 31 dicembre 2004, nonché la possibilità di utilizzo delle medesime fino 30 aprile 2005. Per il settore tessile, infatti, alcuni territori non hanno ancora iniziato l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga ed il periodo di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre 2004) non sarebbe sufficiente al superamento delle problematiche occupazionali.

Articolo 2

La disposizione è diretta a finanziare interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di specifica rilevanza statale, che risultano necessari ed urgenti per la realizzazione di rilevanti misure di carattere sociale.

In particolare si prevede l'assegnazione di risorse in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per il contributo beni strumentali di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale del Ministero, per l'attuazione del programma di chiusura di taluni istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e, infine, per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione di cui al comma 1, nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prevede che in caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale possa essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori e sempre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti, nei primi dodici mesi, il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

La misura opera nel limite delle risorse allo scopo rese disponibili, pari a 43 milioni di euro.

A copertura del relativo onere si dispone che il Fondo per l'occupazione sia integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede conseguentemente che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 è diretto a modificare l'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per consentire di fare fronte a crisi occupazionali verificatesi nei settori tessile e della sanità privata, in base ad accordi intervenuti entro il 30 giugno 2004 in sede governativa.

In particolare la norma prevede:

l'incremento da 310 a 360 milioni di euro dello stanziamento già previsto per interventi di proroga e concessione di trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale;

la proroga al 30 aprile 2005 del termine entro il quale possono essere fruiti i predetti interventi.

L'onere relativo all'incremento dello stanziamento, pari a 50 milioni di euro, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Detto Fondo presenta le necessarie disponibilità, come da accluso prospetto (Allegato n. 1) elaborato dalla competente Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e per gli incentivi all'occupazione.

Il comma 3 risponde alla necessità di fissare con norma il regime sanzionatorio per i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, qualora la medesima venga concessa per attivare processi di ricollocazione presso imprese terze (nelle ipotesi di proroghe dei trattamenti in deroga, ovvero nei casi di cui al comma 1 dell'articolo in esame) al fine di consentire la ricollocazione dei lavoratori.

La disposizione non comporta oneri ma, al contrario, in caso di applicazione del regime sanzionatorio, una minore erogazione di trattamenti a carico dell'INPS e, dunque, un risparmio di spesa.

Articolo 2

La disposizione, al comma 1, reca il finanziamento di taluni interventi di rilevanza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in particolare:

1) euro 11.000.000 in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

2) euro 2.580.000 per associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438;

3) euro 1.470.000 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

4) euro 5.750.000 per contributo all'acquisto di beni strumentali (ambulanze, eccetera) di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342;

5) euro 2.000.000 per la comunicazione istituzionale;

6) euro 2.000.000 per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149;

7) euro 200.000 per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Alla copertura del relativo onere, pari ad euro 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro (dotazione iniziale del Fondo speciale per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese) di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

In particolare, va evidenziato quanto segue.

Le risorse di euro 11.000.000 vanno a finanziare - nel limite dell'importo stabilito - i progetti delle associazioni di volontariato finalizzati alla

presenza di personale volontario per le emergenze di carattere sociale che si verificano sul territorio.

Lo stanziamento è in linea con quelli assegnati negli anni pregressi, come quantificati dalle precedenti disposizioni normative.

La quota di risorse, pari ad euro 2.580.000, è destinata alle associazioni di promozione sociale non storiche così come stabilisce la legge 15 dicembre 1998, n. 438, che prevede, appunto, l'assegnazione di contributi alle associazioni di promozione sociale cosiddette «storiche» (già finanziate con il Fondo nazionale delle politiche sociali) e «non storiche». L'Amministrazione provvederà all'erogazione del contributo, nel limite delle risorse disponibili, sulla base delle richieste presentate dalle associazioni.

Le risorse di euro 1.470.000 vanno ad integrare – aggiungendosi a quanto già stanziato a valere sul Fondo nazionale delle politiche sociali – le disponibilità del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tali somme sono destinate alla realizzazione di programmi annuali e pluriennali relativi ad iniziative statali concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva attuazione operativa del citato testo unico sull'immigrazione relativamente alle politiche sociali (programmi di alfabetizzazione, eccetera).

Lo stanziamento di euro 5.750.000 è necessario per i contributi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, previsti in favore delle associazioni che acquistano ambulanze, mezzi di soccorso e beni strumentali.

La stima dell'onere riflette lo stanziamento previsto dalla legge istitutiva dell'intervento ed è, inoltre, quantificata sulla base del consuntivo degli anni pregressi; peraltro, nel corso dell'anno 2004 le risorse devono essere destinate all'Agenzia delle entrate per ripianare le minori entrate derivanti dalla concessione del contributo ai venditori dei mezzi in parola.

Le risorse, pari a euro 2.000.000, vanno ad integrare quelle già destinate per l'attività di comunicazione dell'Amministrazione.

In particolare lo stanziamento è finalizzato allo sviluppo di una campagna informativa che accompagni le importanti recenti riforme in materia di lavoro e previdenza sociale a sostegno della famiglia.

Le risorse di euro 2.000.000 sono necessarie per accompagnare il processo di chiusura degli istituti di accoglienza di minori di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149; le risorse saranno poi trasferite alle regioni sulla base di appositi accordi.

Infine, lo stanziamento di euro 200.000 è destinato a cofinanziare un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; iniziativa che si intende realizzare in collaborazione con l'INAIL.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI	2004 (in milioni di euro)
<i>Disponibilità finanziaria</i>	
Stanziamento previsto (pre-finanziaria)	1.307,09
Riduzione ex legge n. 81 del 2003, art. 1, comma 1 (Ocean)	- 3,50
Integrazione come da tabella D della legge finanziaria 2004	218,00
Riduzione per amianto (75 milioni decreto-legge n. 269 del 2003 e 25 milioni Finanziaria 2004)	- 100,00
Riduzione ex art. 44, comma 9-ter, decreto-legge n. 269 del 2003 (Ancelle Divina Providenza)	- 4,07
Totale stanziamento da legge di bilancio	1.417,52
Riduzione in corso (A.C. 2145) - Istituzione casellario centrale posizioni previdenziali attive	0,70
DISPONIBILITÀ TOTALE	1.416,82
<i>Interventi previsti da norme vigenti</i>	
Art. 59, comma 2, legge n. 144 del 1999 e art. 119 legge n. 388 del 2000	1,55
Mobilità lunga: art. 4, comma 27, decreto-legge n. 510 del 1996	60,94
Riallineamento retributivo a soci lavoratori; artt. 23, 24 e 27 legge n. 196 del 1997 (utilizzo con DM)	46,48
Interventi in materia di formazione: art. 68, comma 4, lett. a), legge n. 144 del 1999 e art. 78, comma 18, legge finanziaria 2001	304,71
Riduzione orario di lavoro per formazione lavoratori: art. 6, comma 4, legge 8 marzo 2000, n. 53	15,49
Sostegno flessibilità orario di lavoro: art. 9, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 (nel limite massimo)	20,66
Art. 78, comma 30, legge finanziaria 2001, contrib. fig. edili e applicazione coeff. lavoratori sottosuolo	6,40
Copertura finanziaria decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172	34,23
Riduzione orario di lavoro: art. 3, comma 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 41 comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289	5,16
Interventi per CIGO indotto automobilistico. Art. 41, comma 12, legge n. 289 del 2002	106,50
Crisi sanità privata; art. 41, comma 8, legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 44, comma 9-ter del decreto-legge n. 269 del 2003	6,40
Contributo annuo per la Federazione dei maestri del lavoro d'Italia: art. 46, comma 6, legge n. 289 del 2002	0,26
Attività socialmente utili (sussidi e svuotamento)	197,92
Art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 21 maggio 1998, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141 del 19 giugno 1998	77,47
Art. 50, comma 6, legge n. 289 del 2002	53,00
Art. 30 legge 28 dicembre 2001, n. 448	30,00
Proroga Convenzione Palermo	68,00
Ammortizzatori sociali: decreto-legge n. 328 del 2003 (art. 1, comma 1) e legge n. 350 del 2003, art. 3, comma 137 (quarto periodo), e comma 139	235,00
Proroga al 31.12.04 dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti: art. 41, comma 2, legge n. 289 del 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 135, legge n. 350 del 2003	45,00
Rifinanziamento servizi per l'impiego: art. 41, comma 5, legge n. 289 del 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 137 (primo periodo), legge n. 350 del 2003	51,65
TOTALE INTERVENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE	1.366,82
RISORSE DISPONIBILI	50,00

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004.

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che interessa rilevanti settori aziendali, nonché per assicurare interventi in materia di politiche sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Articolo 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARONI – SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI